



Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1985¹ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 82 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908³ sul contratto d'assicurazione,

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva

¹I salariati e gli indipendenti possono versare contributi a forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nella misura seguente:

¹ RS 831.461.3

² RS 831.40

³ RS 221.229.1

Art. 7a Deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto

¹ I salariati e gli indipendenti possono versare e dedurre dal loro reddito, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 7 capoverso 1, anche contributi a titolo di riscatto nella previdenza individuale vincolata, se:

- a. nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno versato l'importo massimo dei contributi ammissibile nel loro caso;
- b. nei singoli anni interessati dal riscatto erano legittimati al versamento dei contributi di cui all'articolo 7 capoverso 1; e
- c. nell'anno in cui è effettuato il riscatto (anno di riscatto) versano la totalità dei contributi ammessi nel loro caso secondo l'articolo 7 capoverso 1.

² Nell'anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non possono superare l'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP.

³ Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.

⁴ Se l'intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1, non sono più ammessi riscatti.

⁵ Per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 7 capoversi 2 e 3.

Art. 7b Richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto

¹ Il titolare della previdenza deve presentare una richiesta di riscatto all'istituto della previdenza individuale vincolata fornendo per scritto i dati seguenti:

- a. importo del riscatto richiesto;
- b. anni per i quali si intende compensare lacune contributive e importi da compensare;
- c. importi dei contributi eventualmente versati secondo l'articolo 7 capoverso 1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l'indicazione delle date di pagamento.

² Nella richiesta deve confermare di:

- a. aver versato la totalità del contributo di cui all'articolo 7 capoverso 1 nell'anno del riscatto, con l'indicazione dell'importo del contributo;
- b. non avere già effettuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive;
- c. non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1.

³ Se le condizioni di cui all'articolo 7a sono soddisfatte, l'istituto della previdenza individuale vincolata approva l'accettazione del versamento dei contributi a titolo di riscatto.

Art. 8 cpv. 2

² In caso di riscatto, l'attestazione deve contenere anche i dati di cui all'articolo 7b capoverso 1 lettere a-c e la data del riscatto.

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 2a: Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali

Art. 8a Indicazione e conservazione dei dati previdenziali

¹ Gli istituti della previdenza individuale vincolata devono indicare nei loro documenti i dati rilevanti per la previdenza, in particolare:

- a. l'importo dei contributi versati secondo l'articolo 7 capoverso 1 e la data della ricezione del pagamento;
- b. l'importo dei contributi versati a titolo di riscatto e la data della ricezione del pagamento nonché l'importo delle lacune contributive compensate con i riscatti;
- c. la riscossione di una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1.

² Sono tenuti a conservare i documenti per dieci anni a contare dallo scioglimento del rapporto di previdenza.

Art. 8b Comunicazione dei dati previdenziali

In caso di trasferimento del capitale di previdenza ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b, l'istituto trasferente deve comunicare al nuovo istituto l'importo annuo:

- a. dei contributi versati nei dieci anni precedenti secondo l'articolo 7 capoverso 1; e
- b. dei contributi versati nei dieci anni precedenti a titolo di riscatto, indicando le lacune contributive compensate con i medesimi.

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Le lacune contributive secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera a sorte prima dell'entrata in vigore della modifica del ... non possono essere compensate con un riscatto.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr
